



**Antonio Viana**

(professore ordinario di Diritto canonico nell'Università di Navarra,  
Facoltà di Diritto canonico)

**Tempo ed età nell'ufficio ecclesiastico.**

**Il decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ( 3 giugno 2021) \***

*Time and age in the ecclesiastical office.*

*The Decree of the Dicastery for Laity, Family and Life (June 3<sup>rd</sup> 2021)*

**ABSTRACT:** The article deals with the incidence of two factors in ecclesiastical offices: the passage of time and the fulfilment of certain age limits in the holder of the office. The first part of the study presents a systematic summary of the general legislation. The second part discusses the novelties and consequences of the treatment of the temporal factor of offices in the regulations published in 2021 by the Dicastery for Laity, Family and Life. The study concludes with an assessment of the norms of the Dicastery's decree with regard to the fundamental freedom of association in the Church.

**SOMMARIO:** Introduzione - 1. Varietà di casi di titolarità dell'ufficio - 1.1. Casi di provvisione a vita dell'ufficio - 1.2. Casi di provvisione temporale dell'ufficio - 1.3. Uffici con limite massimo di età - 1.4. Motivi a favore della temporaneità delle nomine e della cessazione per età - 2. Novità del decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (3 giugno 2021) per quanto riguarda i limiti temporali del governo delle associazioni - 2.1 Aspetti generali della normativa - 2.2 Le motivazioni della norma - 2.3. Un profondo cambiamento nello spirito del diritto associativo ecclesiastico - 2.4. La necessaria sussidiarietà - 3. Conclusione.

## **Introduzione**

In queste pagine mi occupo dell'incidenza di due fattori nell'esercizio delle funzioni annesse agli uffici ecclesiastici. Questi due elementi sono il decorso del tempo e l'osservanza di determinati limiti di età per il titolare dell'ufficio. Nella prima parte dello studio presenterò una sintesi sistematica della legislazione generale, soprattutto della Chiesa latina, e nella seconda parte commenterò le novità e le conseguenze della trattazione di questi due fattori nella normativa pubblicata nel 2021 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.



## 1 - Varietà di casi di titolarità dell'ufficio

L'ufficio è un'istituzione generale prevista dall'ordinamento canonico latino e orientale. È un pubblico incarico aperto a qualsiasi fedele che soddisfi le debite condizioni di idoneità (cann. 149, § 1, e 228, § 1, del CIC) e sia designato conformemente al sistema di provvisione che il diritto prevede in ogni caso: la libera collazione da parte dell'autorità, la nomina su presentazione o, spesso, anche l'elezione canonica<sup>1</sup>.

L'ufficio ha la stabilità propria e caratteristica di questa istituzione canonica: *munus stabiliter constitutum* (CIC, can. 145; CCEO, can. 936); cioè con una stabilità che gli conferisce il diritto divino o il diritto umano ecclesiastico e che è indipendente dai diversi modi di assunzione della persona o delle persone che sono titolari degli uffici. Da qui la differenza fondamentale fra l'incarico come tale, il *munus*, e il soggetto titolare dello stesso. Infatti, il titolare dell'ufficio può essere assunto in esso nei vari modi previsti dal diritto canonico. L'ufficio in quanto tale rimane nel diritto pubblico ecclesiastico; i suoi titolari, invece, si succedono gli uni agli altri secondo i diversi sistemi di nomina e di cessazione.

### 1.1 - Casi di provvisione a vita dell'ufficio

Il fattore temporale può riguardare il titolare dell'ufficio in vari casi, in quanto può essere nominato per un periodo di tempo determinato o indeterminato. Secondo il diritto canonico, la provvisione a vita è meno frequente della nomina temporanea, ma ha anche diverse applicazioni e non si limita al caso più noto e importante del romano pontefice. Così i cardinali vengono nominati senza nessun limite temporale. Tradizionalmente non sono mancati autori che sostengono che il cardinalato non è un ufficio ecclesiastico, ma una dignità personale<sup>2</sup>; tuttavia, le importanti funzioni che sono già conseguenza della "creazione" cardinalizia portano a pensare piuttosto a un ufficio ecclesiastico (can. 349 del CIC) con compiti principali di collaborazione e di consulenza individuale al papa, nonché di elezione collegiale del

---

\* Contributo sottoposto a valutazione - Article peer evaluated.

<sup>1</sup> Su i vari sistemi di provvisione dell'ufficio previsti dal diritto comune, cfr. CIC, cann. 146-183; CCEO, cann. 938-964.

<sup>2</sup> Cfr. K. MÖRS DORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex iuris Canonici*, vol. I, 11<sup>a</sup> ed., Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1964, p. 355.



pontefice, anche se quest'ultima responsabilità non si estende oltre gli ottant'anni<sup>3</sup>. Non si parla qui di altri uffici che il cardinale può svolgere e la cui titolarità è soggetta a un limite di età, come può essere la presidenza di qualche dicastero della curia romana; quello che vogliamo dire ora è che la dignità-ufficio di cardinale non è soggetto in quanto tale a cessazione per età.

Possono essere a vita anche alcuni altri uffici nell'organizzazione della comunità ecclesiastica. Nel diritto orientale quelli di patriarca e di arcivescovo maggiore<sup>4</sup>. Nel diritto latino, il prelado della prima prelatura personale eretta viene eletto *ad vitam*, senza età né tempo massimo previsti per l'ufficio<sup>5</sup>.

Lo stesso può accadere e di fatto accade nell'ambito della vita consacrata, quando si tratta del superiore generale di un istituto religioso. Il caso più noto è quello del Padre Preposito Generale della Compagnia di Gesù. Infatti, i titolari degli uffici in questo ambito sono di norma nominati per un periodo determinato, soprattutto nel caso dei superiori locali o provinciali, ma già il CIC del 1917 prevedeva che i superiori maggiori non fossero soggetti a mandati temporanei, secondo le tradizioni proprie e le disposizioni delle costituzioni dell'istituto<sup>6</sup>. Secondo il can. 624, § 1, del CIC del 1983,

“I superiori devono essere designati per un tempo determinato e conveniente, secondo la natura e le esigenze dell'istituto, a meno che le costituzioni non dispongano diversamente per il Moderatore supremo e per i Superiori delle case *sui iuris*”.

È quindi chiara la possibilità che si verifichino nell'ambito della vita consacrata casi di superiori generali eletti senza determinazione temporale; allo stesso tempo, “il diritto proprio deve prevedere adeguate norme affinché i superiori designati per un determinato periodo non assumano incarichi di governo a lungo e senza interruzione” (can. 624, § 2,

---

<sup>3</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, const. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 febbraio 1996, in *AAS*, 88 (1996), pp. 305-334, art. 33.

<sup>4</sup> Il can. 126 del CCEO prevede solo la morte e la rinuncia come cause di cessazione nell'ufficio dei patriarchi; da parte loro, gli arcivescovi delle Chiese arcivescovili maggiori si equiparano canonicamente ai patriarchi, secondo il can. 152 del CCEO.

<sup>5</sup> Cfr. il n. 130 degli Statuti della Prelatura dell'Opus Dei, pubblicati in **A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ IGLESIAS, J.L. ILLANES**, *El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma*, Eunsa, Pamplona, 4ª ed., 1990, pp. 628-657.

<sup>6</sup> Cfr. can. 505 del CIC del 1917.



del CIC). Il richiamo alle tradizioni proprie e alle disposizioni delle costituzioni è frequente nel diritto della vita consacrata<sup>7</sup>.

Infine, trattandosi di associazioni di fedeli e di movimenti apostolici, alcuni di essi riconoscono l'incarico a vita del loro fondatore o fondatrice alla guida dell'associazione, soprattutto per assicurare la piena trasmissione di un carisma di cui il fondatore è il principale testimone. Questa possibilità riconosciuta è stata ora riformata dal decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che studiamo in queste pagine.

Tra questi casi di permanenza nell'ufficio senza limiti temporali, riconosciuti dalla storia e dalla legislazione vigente, si trovano alcune ragioni che sono principalmente di ordine spirituale. L'ordinamento canonico ammette apertamente la limitazione temporale delle cariche, ma non semplicemente per mere ragioni pratiche di efficacia nella gestione o perché consideri negativamente le elezioni e le nomine a tempo indeterminato o addirittura a vita. Non è, infatti, un superato paternalismo a sostenere che dietro il carattere vitalizio di alcune cariche si trova la peculiare configurazione familiare delle istituzioni ecclesiastiche e persino della stessa Chiesa che, come spiega papa Francesco in una frase felice, è fondamentalmente una *famiglia di famiglie*<sup>8</sup>.

Così la funzione del papa è una "paternità universale"<sup>9</sup>; una paternità direttamente esercitata per promuovere la comunione dei vescovi tra loro e di tutti i fedeli. È quindi coerente che la sua nomina non sia soggetta a termine temporaneo<sup>10</sup>. Il romano pontefice è titolare di un

---

<sup>7</sup> Cfr. CIC, cann. 578, 586, 587, 624, passim.

<sup>8</sup> "La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le chiese domestiche": FRANCESCO, exh. ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, n. 87.

<sup>9</sup> J.B. D'ONORIO, *Le Pape et le gouvernement de l'Église*, Fleurus-Tardy, Paris, 1992, p. 98.

<sup>10</sup> Più nei mezzi di comunicazione che nella dottrina scientifica si accenna a volte alla possibilità di un mandato pontificio soggetto a termine massimo, ad esempio 85 anni Cfr. le dichiarazioni di LUIS BADILLA nella intervista pubblicata nel quotidiano *Liberio*, 24 agosto 2021, p. 3: «Tra teologi e canonisti si sta riflettendo su un possibile Papa a termine, cioè sull'ipotesi che in futuro il Santo Padre a una certa età, 80 oppure 85 anni, rinunci al soglio pontificio e vada "in pensione". È un problema che secondo me dovrebbe porsi il prossimo conclave, eleggendo un Papa al quale si dica che, tra le riforme, deve esserci questo tema». Questo approccio ha l'ostacolo, a mio avviso insormontabile, che non vi sia competenza legittima a imporre legalmente tale limitazione al romano pontefice, al margine della rinuncia libera e volontaria, sempre possibile. Un caso diverso sarebbe quello della sede romana totalmente impedita per incapacità permanente del papa, poiché in questo caso il romano pontefice non sarebbe in grado nemmeno di presentare la sua rinuncia all'ufficio, per cui sarebbe legittima una previsione legale per situazioni di totale impedimento del papa. Rimando qui al progetto in corso sull'eventuale normativa



incarico che ha, come ogni ufficio ecclesiastico, una finalità spirituale<sup>11</sup>; ma in questo caso la dimensione spirituale del servizio a tutta la Chiesa, e particolarmente all'unità dell'episcopato, è assolutamente preminente. In un contesto sociale democratico, in cui le cariche pubbliche sono sottoposte a controllo e responsabilità, con l'eventualità legalmente garantita di essere sostituite ogni tanto da altri governanti liberamente eletti, sarebbe insopportabile un sovrano supremo non soggetto a limiti giuridici nella sua attività, senza possibilità di rivedere le sue decisioni o di rimuoverlo tranquillamente dal suo ufficio. Se ciò non avviene nella Chiesa è proprio perché la costituzione ecclesiastica configura l'ufficio primaziale con un fondamento nettamente spirituale, al servizio del fine della Chiesa secondo il diritto divino. La finalità spirituale e pastorale dell'ufficio di Vicario di Cristo per tutta la Chiesa giustifica l'ampiezza della sua sacra potestà e l'assenza di limiti temporali nel suo mandato.

Oltre al papa e ai patriarchi, la dimensione di paternità corrisponde anche al ruolo dei vescovi diocesani. In effetti, la decisione che il vescovo diocesano debba presentare la rinuncia a 75 anni è relativamente recente nel diritto della Chiesa, che tradizionalmente non ha fissato un limite temporale a questo ufficio capitale. Fu papa Paolo VI che nel 1966 stabilì per la prima volta il limite dei 75 anni attraverso il m.p. *Ecclesiae Sanctae*<sup>12</sup>. È noto l'argomento teologico-spirituale che negava anche la possibilità del trasferimento di vescovi in diocesi diverse per le quali erano nominati; questa possibilità, che oggi risulta ampiamente accettata e applicata nei diversi Paesi, ci volle tempo per essere riconosciuta dalla Chiesa antica. Si invocava l'argomento simbolico, ma fortemente espressivo, del matrimonio spirituale del vescovo con la Chiesa particolare: così come il matrimonio valido non può essere sciolto, tantomeno il legame indissolubile del vescovo con la sua Chiesa permette il trasferimento in un'altra sede<sup>13</sup>. Se questa impostazione è stata infine superata nella vita

---

sulla sede romana impedita e la situazione della persona che ha rinunciato all'ufficio primaziale. Cfr. le informazioni pertinenti <https://www.progettocanonicosederomana.com>.

<sup>11</sup> Cfr. cann. 145, § 1, del CIC e 936. § 1, del CCEO. Sulla finalità spirituale dell'ufficio, cfr. **A. VIANA**, *“Officium” según el derecho canónico*, Eunsa, Pamplona, 2020, pp. 125-128.

<sup>12</sup> Vedi **PAOLO VI**, m.p. *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, in *AAS*, 58 (1966), pp. 757-787, I. n. 11, dove si stabilisce che i vescovi diocesani ed equiparati devono presentare la rinuncia al loro ufficio presso l'autorità competente non oltre i 75 anni compiuti. Questa disposizione ha sviluppato il n. 21 del decr. *Christus Dominus* del Vaticano II, che, tuttavia, non aveva stabilito un'età per presentare la rinuncia.

<sup>13</sup> Sul simbolismo matrimoniale del vescovo con la sua Chiesa, cfr. **J. GAUDEMET**, *Charisme et Droit. Le domaine de l'évêque*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für*



della Chiesa, non è stato lo stesso per quanto riguarda il limite temporale dell'ufficio capitale diocesano, poiché in quest'ultimo caso le ragioni a favore della permanenza a vita erano di altro tipo. Qui si trattava piuttosto, come è già stato sottolineato, della considerazione del vescovo come padre e pastore della diocesi. Un padre rimane alla guida della famiglia, anche se anziano o malato; conserva sempre il suo titolo e la sua paternità, anche se il diritto può e deve prevedere naturalmente soluzioni opportune per i casi di impedimento a causa di malattia, come succede del resto nel diritto vigente con la previsione dei vescovi coadiutori, ausiliari e la normativa sulla sede impedita<sup>14</sup>. Allo stesso tempo, la profonda immagine biblica del Buon Pastore (Ez 34, 1-31; Ger 23, 1-3; Gv 10) giustificherebbe la permanenza del pastore con le sue pecore, anche quando soffre limitazioni di ordine personale<sup>15</sup>. Tuttavia, queste considerazioni che giustificherebbero il carattere a vita dell'ufficio episcopale diocesano non risultano compatibili con la legislazione vigente, che ha confermato la decisione di san Paolo VI. Sono già vari decenni quelli in cui dalla Chiesa cattolica viene applicata la disciplina, oggi prevista dal can. 401 § 1 del CIC (can. 210 del CCEO), che obbliga i vescovi diocesani/eparchiali - anche i coadiutori e ausiliari (can. 411 del CIC) - a presentare la rinuncia al romano pontefice al compimento dei 75 anni.

È comunque, utile ricordare le motivazioni a favore della permanenza dei titolari di uffici capitali. Essa permette di tener conto del fatto che in questa materia non basta invocare motivi di mera efficienza per giustificare una disciplina giuridica relativamente recente. Se oggi ci sembra ragionevole che i vescovi lascino le loro diocesi a 75 anni, tale disciplina non è giustificata per semplici ragioni di efficienza amministrativa e l'anzianità non può evidentemente comportare una sottovalutazione. Detto questo, è evidente che ci sono anche ragioni importanti a favore dei mandati di governo temporanei, che anche nel diritto canonico costituiscono la regola generale e i casi più frequenti.

## 1.2 - Casi di provvisione temporale dell'ufficio

---

*Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 74 (1988), pp. 59-60.

<sup>14</sup> Cfr. CIC, cann. 403-411, 412-415.

<sup>15</sup> Cfr. gli argomenti del cardinale **V. FAGIOLO**, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, in *I quaderni dell'Università di Teramo*, 2, Teramo, 1995, p. 21 ss., così come l'ampia sintesi di **G. BONI**, *Sopra una rinuncia. La decisione di Papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, pp. 46-67.



Oltre al caso di cariche a vita, l'ordinamento canonico ammette e regola numerosi casi in cui la collazione dell'ufficio esprime un mandato temporaneo. Per quanto riguarda l'incidenza del tempo sull'esercizio dell'ufficio, occorre distinguere diversi casi. Da un lato, c'è la possibilità che il titolare sia nominato per un periodo che rimane a discrezione dell'autorità: sono le nomine temporanee "a nostro beneplacito", *ad nutum*. Dato il carattere pubblico dell'ufficio e la certezza giuridica del titolare, che deve sapere a che cosa attenersi per quanto riguarda la durata della nomina, questi casi sono pochi e sono sostanzialmente ridotti a quelli che si basano su un rapporto di stretta fiducia personale, come ad esempio: l'incarico di segretario del vescovo; o anche la situazione in cui si trova il titolare di un ufficio che, al compimento dell'età massima prevista (ad esempio, 75 anni nel caso del vescovo diocesano o del parroco) non vede accettata la rinuncia che presenta e l'autorità superiore (il papa o il vescovo diocesano nell'esempio indicato) gli chiede di continuare in carica fino a che questa non mostri opportuna la cessazione.

In secondo luogo, l'ordinamento canonico conosce casi in cui la nomina è temporanea ma non è soggetta a un termine stabilito. Sono ipotesi in cui si prevede che il titolare continui a essere a capo dell'incarico a lungo, a causa dell'importanza che riveste o per motivi pastorali che richiedono una stabilità soggettiva, cioè una continuità temporale sufficientemente ampia per favorire la maturazione di una vera comunità di fedeli, che sarebbe impossibile con nomine frequenti a favore di persone diverse. Quest'ultimo è il caso tipico del parroco, che deve essere nominato, come criterio generale, a tempo indeterminato, salvo che la conferenza episcopale del paese ammetta la possibilità di una nomina a tempo determinato (can. 522 del CIC). Un altro caso di nomina temporanea a tempo indefinito è spesso in molte diocesi l'ufficio di vicario generale (can. 477, § 1, del CIC).

In terzo luogo, è frequente nelle norme canoniche la previsione che il titolare dell'ufficio sia nominato, presentato o scelto per un determinato periodo di tempo. Sono i casi del vicario episcopale che non sia vescovo ausiliare, l'economista diocesano, gli uffici superiori degli istituti religiosi secondo le costituzioni, il vicario giudiziale e i vicari giudiziali aggiunti, come pure i parroci in certi casi e gli arcipreti<sup>16</sup>. Sono qui inclusi anche gli uffici che implicano una partecipazione temporanea in organi collegiali,

---

<sup>16</sup> Cfr. rispettivamente, CIC, cann. 477, § 1, e 481, § 1, 494, § 2, 554, § 2, 624, § 1, 1422, 522 e 554, § 2.



come il consiglio diocesano degli affari economici, il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori o il consiglio pastorale diocesano<sup>17</sup>.

La modalità di nomina temporanea ha conseguenze quando si prospetta un'eventuale rimozione del titolare dell'ufficio da parte dell'autorità, poiché le condizioni della rimozione sono diverse secondo i presupposti previsti dal can. 193, §§ 1-3, del CIC.

La nomina temporanea non avviene solo negli uffici inclusi nell'organizzazione gerarchica della Chiesa, ma è molto frequente anche nel diritto della vita consacrata. Comunque, già nel CIC del 1917 c'era un frequente rinvio a ciò che determinavano le costituzioni<sup>18</sup>. L'antico can. 505 si mostrava più incline alla durata temporale del mandato dei superiori religiosi, anche dei superiori maggiori, "salvo che le costituzioni autorizzino il contrario". Nel CIC del 1983 si stabilisce una soluzione molto articolata per i superiori degli istituti religiosi che tiene conto della varietà di ipotesi: il can. 624, § 1, dispone infatti che

"i superiori devono essere designati per un tempo determinato e conveniente, secondo la natura e le esigenze dell'istituto, a meno che le costituzioni non stabiliscano diversamente per quanto riguarda il Moderatore supremo o per i Superiori delle case *sui iuris*".

L'opzione del mandato temporaneo è chiara (can. 624, § 2), ma la nomina a vita è ammessa secondo le costituzioni e in applicazione del principio di sussidiarietà. Lo stesso criterio si applica alle società di vita apostolica "nel rispetto della natura di ogni società" (can. 734)<sup>19</sup>.

### 1.3 - Uffici con limite massimo di età

Per quanto riguarda le forme giuridiche di nomina e di cessazione basate sul trascorrere del tempo, occorre menzionare anche i casi di uffici che hanno un limite massimo di età per il titolare. Così avviene nei casi dei prefetti dei dicasteri della curia romana, dei vescovi diocesani e dei parroci<sup>20</sup>. L'ordinamento canonico prevede diverse età come limite

---

<sup>17</sup> Cfr. rispettivamente, CIC, cann. 492, § 2, 501, § 1, 502, § 1, 513, § 1.

<sup>18</sup> Cfr. cann. 501-505 del CIC del 1917.

<sup>19</sup> Per quello che si riferisce agli istituti secolari, cfr. il can. 717 del CIC. Per il diritto delle Chiese orientali, cfr. CCEO, cann. 444, 514, 557.

<sup>20</sup> Cfr. CIC, cann. 354, 401, § 1, 538, § 3; GIOVANNI PAOLO II, const. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 841-912, art. 5, § 2; IDEM, *Norme del Tribunale della Rota Romana*, 18 aprile 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 508-540, art. 3, §§ 2 y 3. L'età di 65 e di 70 anni è prevista in alcuni casi dal *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, in AAS, 91 (1999), pp. 629-687, artt. 41, § 5, y 43, § 2. Ma vanno aggiunte anche le





massimo per l'esercizio dell'ufficio: 65, 70, 75 e 80 anni; la più frequente è la fissazione dell'età di 75 anni, che riguarda vescovi diocesani, capi dei dicasteri della curia romana, compresi i giudici uditori della rota romana, e anche i parroci. In ogni caso, occorre distinguere le ipotesi, poiché in alcuni casi si tratta di un'età massima e in altri del momento in cui deve essere presentata la rinuncia all'ufficio<sup>21</sup>. Così, i vescovi diocesani (CIC, can. 401, § 1) e i parroci (can. 538, § 3) devono presentare la loro rinuncia al compimento dei 75 anni, presso il romano pontefice e il vescovo diocesano rispettivamente. La rinuncia deve essere accettata da tali autorità ed essere comunicata affinché abbia l'effetto della vacanza definitiva; nel frattempo, il titolare dell'ufficio conserva i diritti e i doveri propri della carica e si trova in una situazione diversa da quella in cui si trovava, perché diventa amovibile *ad nutum*, secondo il giudizio dell'autorità.

Infatti, le ipotesi del decorso del tempo e del compimento dell'età producono soltanto la cessazione "dal momento in cui l'autorità lo notifica per iscritto" (can. 186). La notifica deve essere inviata al titolare dell'ufficio e alle persone competenti per la sua provvisione. Il can. 186 non esisteva nel CIC del 1917, poiché nel diritto di quell'epoca erano pochi i casi di uffici conferiti a tempo determinato, salvo nel diritto dei religiosi, e anche molto rari i casi di cessazione nell'ufficio per raggiungimento di una determinata età<sup>22</sup>.

Inoltre, occorre tener conto della normativa stabilita dal m.p. di papa Francesco *Imparare a congedarsi*, del 12.II.2018, sulla rinuncia per motivi di età dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia<sup>23</sup>. Questa norma parla della possibilità di una "proroga" successiva alla presentazione della rinuncia, concessa dal papa, che non deve dipendere da particolari favori, ma risponde a "motivi sempre legati al bene comune ecclesiale"<sup>24</sup>. Tra gli altri motivi che, secondo *Imparare a congedarsi*, possono giustificare la proroga si annoverano: l'importanza di completare

---

determinazioni del *motu proprio* di papa FRANCESCO *Imparare a congedarsi*, del 12 febbraio 2018, sulla rinuncia per motivi di età dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia, che modifica alcuni canoni del CIC e di cui più avanti parleremo. Cfr. J. MIÑAMBRES, *La cesación en el oficio por transcurso del tiempo y cumplimiento de la edad prevista*, in *Ius canonicum*, 59 (2019), pp. 565-582.

<sup>21</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Il momento della vacanza di un ufficio conferito per un tempo determinato o fino a una determinata età (can. 186)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), pp. 166 e 167.

<sup>22</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Il momento della vacanza*, cit., p. 195.

<sup>23</sup> In AAS, 110 (2018), pp. 379-381.

<sup>24</sup> Cfr. il proemio del m.p. *Imparare a congedarsi*.



un progetto utile per la Chiesa, l'opportunità di assicurare la continuità di iniziative importanti, le difficoltà di completare la composizione di un dicastero della curia romana in un periodo di transizione, la collaborazione speciale dell'interessato nell'attuazione di decisioni o insegnamenti della Santa Sede<sup>25</sup>. Oltre a questi ragionevoli motivi, non si possono ignorare le disuguaglianze ingiustificate, gli ingiusti confronti e i favoritismi che possono essere provocati da questo modo di agire, per cui è logico e quanto mai opportuno che la disposizione pontificia sottolinei fortemente il bene comune ecclesiale che deve essere qui sempre presente.

In base a questi criteri, il m.p. *Imparare a congedarsi* stabilisce nuove norme in materia di rinuncia all'ufficio per motivi di età. In particolare, a differenza di quanto stabilito dal can. 189 § 3 del CIC e dal n. 970 § 1 del CCEO, una volta presentata la rinuncia per compimento dei 75 anni, la permanenza in alcuni uffici è considerata prorogata dal Romano Pontefice fino a che non sia stata comunicata all'interessato l'accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato<sup>26</sup>.

Occorre ricordare che i fatti naturali non producono per se stessi l'effetto della vacanza dell'ufficio. Perché ciò avvenga, è sempre necessario il decreto dell'autorità che menzioni, in particolare, il tempo trascorso o il compimento dell'età prefissata e sia notificato per iscritto al titolare, in modo da indicare il momento della cessazione (can. 186). Solo da quel momento l'ufficio sarà vacante. È pertanto necessario un atto giuridico dichiarativo e notificato che sostituisca e revochi il decreto di provvisione su cui si basava la titolarità dell'ufficio<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> "Una volta presentata la rinuncia, l'ufficio di cui agli articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all'interessato l'accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189, § 3, CIC e 970, § 1, CCEO": art. 5 del m.p. Questi uffici dipendono direttamente dal papa e sono concretamente: i vescovi diocesani ed equiparati secondo il can. 381, § 2 del CIC, i vescovi coadiutori, ausiliari o titolari di incarichi pastorali speciali, i capi dicasteri che non siano cardinali, i presuli superiori della curia romana e i vescovi che svolgono altre funzioni dipendenti dalla Santa Sede e, infine, i rappresentanti pontifici: cfr. m.p. *Imparare a congedarsi*, artt. 1-3. Cfr. **M. GANARIN**, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, 47 (2018), sub § VII e *passim*, dove spiega che questa normativa, tra le altre conseguenze, dà luogo a un miscuglio di casi di cessazione previsti dal can. 184, § 1, del CIC (e 965, § 1, del CCEO) in particolare tra la rinuncia liberamente presentata e la cessazione d'ufficio per aver raggiunto il limite di età.

<sup>27</sup> Cfr. **J. GARCÍA MARTÍN**, *La pérdida del oficio eclesiástico por renuncia al cumplir la edad prefijada*, in *Revista española de derecho canónico*, 76 (2019), pp. 127 e 135.



#### 1.4 - Motivi a favore della temporaneità delle nomine e della cessazione per età

Così come esistono ragioni che possono giustificare il carattere vitalizio di alcune cariche ecclesiastiche, e che sono già state menzionate, risultano chiari anche i motivi che possono giustificare la nomina temporanea e la fissazione di un'età massima.

La determinazione temporale permette un rinnovamento dei mandati, che è generalmente molto consigliabile, poiché le nuove nomine possono apportare gioventù, nuove idee, entusiasmo per intraprendere i progetti apostolici, caritativi, pastorali in generale. Questo rinnovamento facilita il controllo delle azioni di governo, evita i possibili personalismi e stimola la considerazione del governo come una funzione di servizio, che si esercita per un certo periodo di tempo e non come una condizione praticamente professionale in cui il titolare dell'incarico si installa e ceda al rischio di essere considerato insostituibile. Infatti, il fatto che la titolarità degli uffici abbia un limite temporale favorisce il necessario rinnovamento delle comunità e dei programmi<sup>28</sup>. L'ideale è che nel governo dei diversi enti possa esserci una convivenza tra l'esperienza dei veterani che sanno proteggere la buona tradizione e dei giovani che promuovono stili e idee nuove.

La fissazione di un'età massima per la titolarità dell'ufficio aiuta a evitare il rischio di una gerontocrazia ecclesiastica che non consenta l'auspicabile rinnovamento. L'aumento della speranza di vita in molti paesi rende oggi possibile che l'ufficio possa essere svolto fino a età molto avanzate. Ciò potrebbe anche comportare che il governante eserciti l'incarico con una capacità limitata, anche se non vi fossero rigorosamente le condizioni per dichiarare impedita la sede episcopale, parrocchiale, ecc.

A tutte queste ragioni il decreto del Dicastero dei Laici, della Famiglia e della Vita del 2021 ne aggiunge un'altra, secondo il criterio di papa Francesco. Si tratta di evitare gli abusi e le "appropriazioni" indebite del carisma associativo che possono verificarsi a causa della mancanza di limitazione temporale dei mandati di governo. Ne parleremo più avanti.

---

<sup>28</sup> In questo senso si pone, almeno indirettamente, il m.p. del papa **FRANCESCO**, *Nel corso dei secoli*, del 21 dicembre 2019, stabilendo che d'ora in poi il decano del collegio dei cardinali dovrà essere eletto per un quinquennio, rinnovabile, in modo che al cessare dell'ufficio possa ricevere il titolo di decano emerito.



## 2 - Novità del decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (3 giugno 2021) per quanto riguarda i limiti temporali del governo delle associazioni

### 2.1 - Aspetti generali della normativa

Il testo del Dicastero è un decreto generale (legislativo) promulgato dopo aver ricevuto un'approvazione pontificia in forma specifica<sup>29</sup>. Non mi soffermerò in dettaglio sugli aspetti formali del decreto, ma vale la pena sottolineare questo tipo di approvazione pontificia, che di per sé solleva alcune questioni di ordine generale, come ha osservato la dottrina canonica nel valutarne il frequente uso negli ultimi anni<sup>30</sup>.

Infatti, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha pubblicato un decreto per il quale sarebbe assolutamente incompetente, poiché i dicasteri della curia non possono promulgare leggi per competenza ordinaria<sup>31</sup>; tanto meno trattandosi di un dicastero che fino a poco tempo fa non si contava nemmeno tra le congregazioni della curia romana, alle quali tradizionalmente è stata affidata la potestà di dettare norme amministrative con potestà vicaria. Se la norma può superare questo ostacolo di incompetenza formale è in virtù dell'approvazione in forma specifica che l'accompagna e che ha la capacità di equipararla nei suoi effetti agli atti pontifici; pertanto è sanata la naturale incompetenza dell'ex pontificio consiglio a pubblicare un atto normativo di tale rilevanza. E in

---

<sup>29</sup> In attesa della versione latina che sarà promulgata, il testo del decreto del 3 giugno 2021 è disponibile in quattro lingue (su [www.vatican.va](http://www.vatican.va)) sul sito web del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Tra i primi commenti sulle nuove regole, cfr. **U. RHODE**, *Per regolamentare la rappresentatività degli organi di governo*, in *L'Osservatore Romano*, 161 (2021), n. 130, 11 giugno 2021 (online; consultazione in gennaio 2022); **G. GHIRLANDA**, *Il governo nelle associazioni di fedeli di diritto pontificio*, in *La Civiltà Cattolica*, 2021-IV, pp. 478-491; **LI. MARTÍNEZ SISTACH**, *Comentario al Decreto "las asociaciones de fieles" del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de 11 de junio de 2021*, in *Ius communionis*, 9 (2021), pp. 219-229; **P. CONSORTI**, *La tentazione dell'istituzionalizzazione. Sul decreto che impone la rotazione delle cariche nelle Associazioni laicali internazionali* (in [https://people.unipi.it/pierluigi\\_consorti/category/diritto-canonico/](https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/category/diritto-canonico/) - consultazione: febbraio 2022).

<sup>30</sup> Cfr. **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, pp. 194-210.

<sup>31</sup> In base al secondo paragrafo dell'art. 18 della const. *Pastor bonus*, "[...] Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis præsriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis".



verità si tratta di una norma rilevante dal punto di vista canonico, poiché regola e alla fine modifica in modo profondo l'organizzazione delle associazioni internazionali dipendenti dal Dicastero.

Ma, se da una parte le approvazioni pontificie in forma specifica sanano gli eventuali difetti formali dell'atto normativo (e in questo caso l'incompetenza del Dicastero a promulgare leggi), d'altra parte, limitano le possibilità di difesa nei confronti degli atti amministrativi derivati, poiché non vi è possibilità di ricorso contro norme e atti approvati dal papa in forma specifica<sup>32</sup>. Non è questa una questione minore, trattandosi in questo caso di una provvisione che impone nuovi e seri obblighi alle associazioni internazionali dipendenti dal Dicastero, il quale è completamente protetto per l'autorità dell'approvazione papale.

Gli enti destinatari del decreto sono “le associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla supervisione diretta del Dicastero” (preambolo) e anche, in parte, “altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, ai quali è stata conferita personalità giuridica e che sono soggetti alla supervisione diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita” (art. 7)<sup>33</sup>. Tuttavia, queste norme non si applicano agli uffici di governo di associazioni clericali, né agli istituti di vita consacrata né alle società di vita apostolica (art. 6).

Per quanto riguarda il contenuto del decreto, due sono le principali novità della normativa. La prima è la fissazione di limiti temporali nell'esercizio degli uffici delle associazioni e degli enti destinatari. La seconda consiste nell'obbligo di riconoscere una voce attiva ai membri a pieno titolo dell'associazione, di designare i rappresentanti che a loro volta

---

<sup>32</sup> Secondo quanto dichiara il *Regolamento generale della curia romana* de 30 aprile 1999, “Non si dà mai ricorso contro atti approvati dal Sommo Pontefice in forma specifica”: art. 134, § 4, che in nota rinvia al CIC, cann. 1405, § 2, e 333, § 3; CCEO cann. 1060, § 3, e 45, § 3.

<sup>33</sup> Agli enti dell'art. 7 non si applica la previsione dell'art. 3, che stabilisce il ruolo attivo dei membri a pieno titolo nella costituzione delle istanze che eleggono l'organo centrale di governo a livello internazionale. Tra le entità dell'art. 7 si contano il Cammino Neocatecumenale, l'Organismo Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di evangelizzazione, l'Organismo Mondiale dei Corsi di Cristianità, il Servizio Internazionale di Rinnovamento Cattolico Carismatico: cfr. U. RHODE, *Per regolamentare la rappresentatività degli organi di governo*, cit. Il Dicastero dei Laici, della Famiglia e della Vita include sul suo sito web un elenco di associazioni internazionali di fedeli e di altri enti formalmente riconosciuti o eretti dal Dicastero (<http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html>).



eleggeranno l'organo centrale e internazionale. Qui stiamo considerando solo la questione relativa alla limitazione temporale dei mandati.

Oltre alle possibilità per quanto riguarda gli enti destinatari e gli obblighi da essi stabiliti, tali norme esprimono diverse precisazioni e eccezioni a seconda dei casi, anziché rinviarle agli statuti. Il decreto non designa l'ufficio ecclesiastico con il proprio nome, poiché nelle versioni pubblicate del testo - e in attesa della versione latina - vengono utilizzati i termini *cargo* (spagnolo), *incarico* (italiano), *fonction* (francese), *position* (inglese)<sup>34</sup>. Trattandosi di funzioni di governo, si sarebbe dovuto mantenere l'uso costante del termine ufficio (CIC, can. 145; CCEO, can. 936), che rischia di essere sostituito con espressioni varie non sempre adatte al diritto canonico. Le cariche centrali di governo delle associazioni internazionali di fedeli soddisfano ampiamente i requisiti affinché si possa parlare di veri uffici ecclesiastici, almeno nel caso delle associazioni pubbliche<sup>35</sup>.

Il decreto limita a cinque anni la durata massima di ciascun mandato in seno all'organo centrale di governo internazionale (art. 1); inoltre, la stessa persona può essere titolare di una "carica" in seno all'organo centrale e internazionale di governo solo per un periodo massimo di dieci anni consecutivi, e la rielezione sarà possibile solo dopo la "vacanza di un mandato" (art. 2, § 2). In ogni caso, si esclude il caso del direttore (o direttrice) generale dell'associazione, che può esercitare l'ufficio indipendentemente dagli anni già trascorsi in un'altra carica dell'organo centrale e internazionale di governo (art. 2, § 3).

Inoltre, chi ha esercitato la funzione di direttore o moderatore presso l'organo centrale di governo per un massimo di dieci anni non può essere rieletto per la stessa carica; fatta salva la possibilità di esercitare altre funzioni in seno all'organo centrale e internazionale di governo se è trascorsa la "vacanza" di due mandati in tali uffici (art. 2, § 4).

Il decreto del Dicastero dà anche una serie di norme per i titolari di uffici che hanno superato, al momento della sua entrata in vigore, i limiti temporali stabiliti, e impone lo svolgimento di elezioni (art. 4).

Infine, sempre per quanto riguarda la durata dei mandati, il decreto lascia intendere che le sue disposizioni si applicano anche ai fondatori o fondatrici degli enti destinatari di queste norme, in quanto esso annuncia

---

<sup>34</sup> Cfr. nelle distinte versioni linguistiche pubblicate in *www.vatican.va*, gli artt. 2, § 1, 2, § 3, 2, § 4, 4, § 1, 4, § 2, e 6.

<sup>35</sup> Cfr. A. VIANA, "Officium" según el derecho canónico, cit., pp. 121-125, su alcuni criteri che servono a identificare un vero ufficio.



nell'art. 5 che i fondatori potranno essere dispensati dal Dicastero dalle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del decreto, che prevedono i limiti temporali dei mandati. Colpisce questa previsione dell'art. 5, poiché è insolito che una norma canonica annunci la possibilità che essa stessa sia dispensata nella sua applicazione, sia perché è una possibilità sempre presente secondo le norme generali dell'ordinamento, sia perché una disposizione legislativa di solito non invita a un ammorbidimento della propria imperatività.

## 2.2 - Le motivazioni della norma

Secondo la nota esplicativa che accompagna il testo pubblicato, le determinazioni del decreto che abbiamo riassunto sono motivate, da un lato, dalla buona esperienza che comporta la rotazione delle funzioni direttive e il ricambio generazionale che si produce (n. 10)<sup>36</sup>. D'altra parte, secondo quanto dispone il n. 9 della medesima nota,

“non di rado, la mancanza di limiti ai mandati di governo incoraggia, nei chiamati a governare, forme di appropriazione del carisma, di personalismo, di centralizzazione delle funzioni, nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente conducono a gravi violazioni della dignità e della libertà personali e persino a veri e propri abusi. Inoltre, un cattivo esercizio di governo crea inevitabilmente conflitti e tensioni che fanno male alla comunione e indeboliscono lo zelo missionario”.

Come si evince da queste parole, una motivazione principale della nuova normativa è difendere meglio i carismi comunitari, che non devono limitarsi esclusivamente a una sola persona, nemmeno al fondatore, poiché si tratta del bene per ciascun ente e per tutta la Chiesa. In questo senso, il carisma del fondatore non esige la permanenza vitalizia nell'ufficio, che qui viene piuttosto considerata un'eccezione, in vista della menzione della dispensa nell'art. 5 del decreto; una dispensa che il fondatore di un'associazione potrà chiedere al Dicastero per autorizzarlo a proseguire nell'ufficio oltre il termine massimo di dieci anni<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Il testo della nota esplicativa, pubblicato contemporaneamente al decreto il 11 giugno 2021, è disponibile in quattro lingue (su [www.vatican.va](http://www.vatican.va)) sul sito web del Dicastero per Laici, la Famiglia e la Vita.

<sup>37</sup> Sull'opportunità di limiti temporali nell'esercizio del carisma, cfr. il *proemio* del decreto in relazione al suo art. 5 e i numeri 9 e 14 della nota esplicativa che accompagna il decreto.



Come è già stato detto, il decreto non si applica alle associazioni clericali e nemmeno agli istituti di vita consacrata, ma esclusivamente alle associazioni internazionali e ad altri enti che dipendono dal Dicastero dei Laici, della Famiglia e della Vita. Tuttavia, la possibilità di crisi nella vita e nella testimonianza dei fondatori è nella nostra epoca un triste male che è riuscito a infettare alcune associazioni di fedeli e alcuni istituti religiosi<sup>38</sup>. La stessa nota esplicativa del decreto lo conferma, come abbiamo appena ricordato, ma è soprattutto papa Francesco che ha ripetutamente fatto riferimento a questo fenomeno. Risulta particolarmente eloquente in questo senso il discorso di Francesco ai partecipanti a un incontro promosso con i direttori di associazioni internazionali di fedeli il 16 settembre 2021, pochi mesi dopo la promulgazione del decreto che si commenta in queste pagine<sup>39</sup>. Con un tono a momenti disinvolto e informale, ma anche energico, il Pontefice non ha mancato di esprimere la sua preoccupazione per quelle situazioni abusive di appropriazione del carisma a danno di tutti. Alcuni riferimenti che fece in quell'occasione furono di abusi commessi nell'ambito della vita consacrata e anche in associazioni e movimenti apostolici<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Per quello che si riferisce alla vita consacrata cfr., per esempio, alcuni riferimenti in **B. GONÇALVES**, *Discernement, gouvernement et charisme*, in **B. GONÇALVES**, **C. BURGUN** (dirs.), *Le droit de l'Église au service du gouvernement de la vie religieuse*, ed. Artège Lethielleux, Paris, 2020, pp. 48-50, e altre pagine di questo libro.

<sup>39</sup> **FRANCESCO**, *Udienza ai partecipanti all'Incontro con i moderatori delle associazioni di fedeli, dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità*, 16 settembre 2021, in *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, n. 0578.

<sup>40</sup> Così, nel n. 3: "È la realtà stessa degli ultimi decenni che ci ha mostrato la necessità dei cambiamenti che il Decreto ci chiede. E vi dico una cosa su questa esperienza degli ultimi decenni del post Concilio. Nella Congregazione per i religiosi stanno studiando le congregazioni religiose, le associazioni che sono nate in questo periodo. È curioso, è molto curioso. Tante, tante, con una novità che è grande, sono finite in situazioni durissime: sono finite sotto visita apostolica, sono finite con peccati turpi, commissariate [...]. E stanno facendo uno studio [...]. Questa realtà degli ultimi decenni ci ha mostrato una serie di cambiamenti per aiutare, cambiamenti che il Decreto ci chiede. [...] L'esercizio del governo all'interno delle associazioni e dei movimenti è un tema che mi sta particolarmente a cuore, soprattutto considerando - quello che ho detto prima - i casi di abuso di varia natura che si sono verificati anche in queste realtà e che trovano la loro radice sempre nell'abuso di potere. Questa è l'origine: l'abuso di potere. Non di rado la Santa Sede, in questi anni, è dovuta intervenire, avviando non facili processi di risanamento. E penso non solo a queste situazioni tanto brutte, che fanno rumore; ma anche alle malattie che vengono dall'indebolimento del carisma fondazionale, che diventa tiepido e perde la capacità di attrazione". E anche nel n. 5, trattando del desiderio di potere: «Si delegano agli altri compiti e responsabilità per determinati ambiti, ma solo teoricamente! Nella pratica la delega agli altri è svuotata dalla smania di essere





In tal senso, il decreto mira a evitare l'eventuale ripetizione di tali situazioni di abuso e impone in generale la limitazione temporale dei mandati.

### 2.3 - Un profondo cambiamento nello spirito del diritto associativo ecclesiale

Al di là della dispensa prevista dal suo art. 5, l'approccio categorico del decreto sulla temporalità degli incarichi delle associazioni internazionali di fedeli costituisce una novità assoluta nella legislazione ecclesiastica. Dopo il Vaticano II non è mai stata adottata una misura così drastica, applicabile in modo generale; tra gli altri motivi principali perché, come arriva a riconoscere anche la nota esplicativa del decreto nel suo n. 7, "nelle associazioni di fedeli, l'autorità è attribuita dalla libera volontà dei soci secondo gli statuti". L'origine del governo di un'associazione di fedeli non risiede nella volontà dell'autorità ecclesiastica, ma negli stessi fedeli che la costituiscono e la sottopongono a riconoscimento e approvazione secondo diritto, perché vogliono che si sviluppi all'interno della *communio* ecclesiale.

Come abbiamo già ricordato nella prima parte di questo studio, la legislazione canonica prevede ipotesi diverse di nomine a vita e temporanee (queste ultime a tempo indeterminato o determinato); ammette anche limiti di età diversi per la cessazione o la presentazione della rinuncia all'ufficio. Ma non si era mai imposta in modo generale a tutte le associazioni di fedeli dipendenti da un dicastero della curia

---

dappertutto. E questa voglia di potere annulla ogni forma di sussidiarietà. Questo atteggiamento è brutto e finisce per svuotare di forza il corpo ecclesiale. È un modo cattivo di "disciplinare". E noi lo abbiamo visto. Tanti - e penso alle congregazioni che conosco di più - superiori, superiori generali che si eternizzano nel potere e fanno mille, mille cose per essere rieletti e rieletti, anche cambiando le costituzioni. E dietro c'è una voglia di potere. Questo non aiuta; questo è l'inizio della fine di un'associazione, di una congregazione». Infine si può citare il n. 6 del discorso: "E cadiamo nella trappola della slealtà quando ci presentiamo agli altri come gli unici interpreti del carisma, gli unici eredi della nostra associazione o movimento - quel caso che ho menzionato prima -; oppure quando, ritenendoci indispensabili, facciamo di tutto per ricoprire incarichi a vita; o ancora quando pretendiamo di decidere a priori chi debba essere il nostro successore. Questo succede? Sì, succede. E più spesso di quello che crediamo. Nessuno è padrone dei doni ricevuti per il bene della Chiesa - siamo amministratori -, nessuno deve soffocarli, ma lasciarli crescere, con me o con quello che viene dopo di me. Ciascuno, laddove è posto dal Signore, è chiamato a farli crescere, a farli fruttificare, fiducioso nel fatto che è Dio che opera tutto in tutti (cfr. 1 Cor 12,6) e che il nostro vero bene fruttifica nella comunione ecclesiale".



romana la limitazione temporale dei mandati, senza escludere nemmeno le associazioni private di fedeli dipendenti dal Dicastero dei Laici, della Famiglia e della Vita. Già questa novità, che corregge la diversità dei casi previsti dalla legislazione canonica generale, consiglia di chiedersi se l'esercizio del diritto di associazione sia stato compromesso fino a estremi poco compatibili con questa libertà fondamentale dei fedeli nella Chiesa, che implica una varietà naturale nelle sue manifestazioni legittime.

Infatti, la legislazione relativa agli istituti di vita consacrata e alle associazioni di fedeli ha, tra l'altro, la caratteristica di riferirsi principalmente alle costituzioni e agli statuti di ogni ente per applicare tutto ciò che riguarda i mandati dei superiori e dei direttori. La legislazione canonica stabilisce le regole comuni, principalmente contenute nella codificazione, e il diritto proprio di ogni istituto o associazione applica tali disposizioni, in dialogo con l'autorità ecclesiastica competente ad approvare o riformare tale diritto proprio, sia il vescovo diocesano o la Santa Sede. Il principio di sussidiarietà richiede un'adeguata applicazione delle previsioni generali secondo la storia e le caratteristiche di ogni ente.

Tanto importante è questo adeguato accomodamento che, ad esempio, la legislazione successiva al Vaticano II orientata al rinnovamento della vita religiosa, non ha stabilito norme sull'età o il tempo massimo di mandato dei superiori, richiamandosi in questa materia come in tante altre alle costituzioni e agli statuti da riformare<sup>41</sup>. Lo stesso decreto del Vaticano II sulla vita religiosa è più che altro un rinvio al "patrimonio di ogni istituto"<sup>42</sup>. Uno dei pilastri del diritto comune sulla vita consacrata è il principio di giusta autonomia di vita, "soprattutto nel governo" (can. 586, § 1, del CIC), che per tanti aspetti risponde a una sussidiarietà effettiva.

Qualcosa di analogo vale per le associazioni di fedeli: il diritto comune non contiene norme sulla temporaneità delle cariche, ma tale questione dipende dagli statuti propri<sup>43</sup>.

Tuttavia, le conseguenze del decreto del Dicastero sono gravose per le associazioni destinatarie, che sono costrette a sostituire i dirigenti che

---

<sup>41</sup> Il m.p. *Ecclesiae Sanctae* non conteneva norme sulla temporaneità delle cariche, quando sviluppava quanto disposto dal Vaticano II nel decr. *Perfectae Caritatis*, sebbene abbia promosso che i capitoli e i consigli fossero partecipativi ed elettivi: cfr. **PAOLO VI**, m.p. *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, in *AAS*, 58 (1966), pp. 757-787, II. 28.

<sup>42</sup> Decr. *Perfectae Caritatis*, n. 2, b.

<sup>43</sup> Cfr. CIC, can. 304, § 1, e specialmente can. 309; così anche il can. 321.



hanno adempiuto i mandati indicati nella norma ed eventualmente a riformarne gli statuti, poiché il decreto abroga le disposizioni statutarie che sono contrarie a quanto ivi previsto (artt. 4 e 8).

Qui si pone un'altra difficoltà. Ho accennato più sopra al carattere di famiglia della Chiesa e di molti enti comunitari, in cui la designazione e la durata di mandati è qualcosa che si vive con semplicità e senza eccessive complicazioni. Spesso si preferisce che restino in carica determinate persone di cui ci si fida, che si conoscono bene e che hanno buone condizioni di governo; cioè che sono idonee. Il tema dell'idoneità non è di poco conto negli uffici ecclesiastici<sup>44</sup>. Non solo perché è necessario trovare persone con un buon comportamento morale, ma anche perché devono essere ben preparate a governare. Quest'ultima esigenza di idoneità per il governo non è facile da ottenere; in non pochi enti era pratica frequente che continuassero gli stessi direttori, per non essere stato possibile trovare uomini o donne sufficientemente preparati o di fatto disponibili a causa della loro situazione familiare o professionale. Ora, con le nuove norme del Dicastero e per il fatto stesso del rinnovamento imposto, non sarà più facile raggiungere l'obiettivo di direttori (direttrici) idonei e, al contrario, sarà impossibile, salvo dispensa, che coloro che sono idonei continuino il buon servizio che svolgevano.

#### 2.4 - La necessaria sussidiarietà

Ho già parlato del principio di sussidiarietà. A mio parere, la sua applicazione all'interno della Chiesa, e non solo nell'ambito civile, non dovrebbe essere respinta per il fatto che è stato spesso confuso con il decentramento delle competenze<sup>45</sup>. Il principio di sussidiarietà non è tanto

---

<sup>44</sup> Ho dedicato a questo argomento un capitolo del mio libro, già citato, "*Officium segùn el derecho canónico*", pp. 257-285.

<sup>45</sup> Nel principio direttivo n. 5 per la riforma del CIC del 1917, si ponevano in relazione i concetti di sussidiarietà, autonomia e decentramento: cfr. la Prefazione del CIC del 1983 e *Communicationes*, 1 (1969), pp. 80-82. Più tardi, nel 1985, il Sinodo dei Vescovi, riunito in assemblea straordinaria, propose uno studio sull'applicabilità del principio di sussidiarietà alla vita della Chiesa, perché dubitava dell'opportunità di rivendicare il decentramento della potestà come criterio generale dell'organizzazione ecclesiastica, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il papa e i vescovi. Il sinodo, celebrato in occasione del ventesimo anniversario della chiusura del Vaticano II, ha posto in quale misura il principio di sussidiarietà è applicabile alla vita della Chiesa: Vedi *Relatio finalis*, II. C. 8. c), in **G. CAPRILE**, *Il Sinodo dei Vescovi. Seconda Assemblea Generale Straordinaria. 24 novembre-8 dicembre 1985*, Roma 1986, 566. Questo invito ha dato luogo a diversi studi



una giustificazione del decentramento delle competenze, ma un saggio criterio di buon governo, tradizionalmente presente nella dottrina sociale cattolica. Ma non ne limita l'applicazione ai sistemi politici di organizzazione democratica, anzi può anche informare i processi sociali in cui si presenta un rapporto tra la struttura dirigente generale, gli enti intermedi e i singoli individui. Gli enti di vario tipo, le associazioni, le famiglie, le persone, non devono essere sostituiti nelle loro iniziative, ma la loro libertà deve essere sostenuta e promossa, senza limitare questi ambiti di responsabilità propria con un eccessivo intervento autoritario, salvo l'aiuto e la supplenza richiesti per il bene comune<sup>46</sup>. Come afferma il Catechismo della Chiesa cattolica nel suo n. 1884, "questo modo di governare deve essere imitato nella vita sociale". In ogni caso, l'applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa rimanda alla questione più ampia della rilevanza del diritto naturale nell'ordinamento canonico, questione che va al di là del nostro commento<sup>47</sup>.

Tuttavia, si può forse insistere sul fatto che non aiuta molto difendere una pretesa opposizione ecclesiologica tra sussidiarietà e comunione. Secondo questa impostazione, la sussidiarietà sarebbe solo un principio di filosofia sociale, non teologico, dipendente dal modello ecclesiologico della società perfetta, già superato dal modello della Chiesa considerato come comunione<sup>48</sup>. Ma questa dialettica non sembra convincente, non tanto perché il modello della società perfetta è certamente superato, ma perché la Chiesa è "società dotata di organi gerarchici"<sup>49</sup>. Inoltre, "i vincoli sociali della Chiesa sono [precisamente] i

---

pubblicati da teologi e canonisti. Ho studiato la questione in *El principio de subsidiariedad en el gobierno de la Iglesia*, in *Ius canonicum*, 38 (1998), pp. 147-172.

<sup>46</sup> Per non appesantire con citazioni del magistero ecclesiastico contemporaneo basterebbe fare riferimento ai numeri del *Catechismo della Chiesa cattolica*, 1883-1885, 1894, ecc. Papa **FRANCESCO** ha menzionato la sussidiarietà nel n. 5 del discorso del 16 settembre 2021, già citato: "Nella pratica la delega agli altri è svuotata dalla smania di essere dappertutto. E questa voglia di potere annulla ogni forma di sussidiarietà. Questo atteggiamento è brutto e finisce per svuotare di forza il corpo ecclesiale".

<sup>47</sup> Secondo gli insegnamenti di Javier Hervada, il diritto naturale opera nel diritto positivo canonico come "base, clausola limite e principio informatore": **JAVIER HERVADA**, *El derecho natural en el ordenamiento canónico*, in *Persona y Derecho*, 20 (1989), pp. 138 e 151. Cfr. anche il recente studio di **J. CASTRO TRAPOTE**, *Circularidad entre el derecho divino natural y el derecho positivo canónico*, in *Ius Ecclesiae*, 33 (2021), pp. 595-622.

<sup>48</sup> Cfr. la prima parte dello studio di **E. CORECCO**, *Dalla sussidiarietà alla comunione*, in *Communio*, 22 (1993), pp. 90-105.

<sup>49</sup> "Societas organis hierarchicis instructa": const. *Lumen gentium*, n. 8.



vincoli di comunione<sup>50</sup>; vincoli che uniscono i fedeli tra loro, con i sacri pastori nelle Chiese particolari: *communio fidelium, hierarchica, Ecclesiarum*.

La comunione non significa uniformità né esaurisce la diversità legittima nella Chiesa; anzi, senza diversità non si può parlare realmente di comunione. Diversità di condizioni personali dei fedeli, individualmente considerati o associati ad altri; diversità di carismi, uffici e ministeri; diversità delle Chiese particolari nella Chiesa universale. Tutta questa diversità è composta armonicamente nella comunione della Chiesa, poiché "la promozione dell'unità non impedisce la diversità"<sup>51</sup>. Ebbene, ciò che pone la concezione umana e cristiana della sussidiarietà è un'adeguata armonizzazione di tutte queste diversità, in modo che l'unità richiesta dalla vera comunione non si costruisca a scapito della legittima libertà e dei diritti dei fedeli e delle istituzioni in cui si raggruppano. Se, come insegna il Concilio Vaticano II, la persona è il centro della vita sociale, parallelamente il fedele è il protagonista del diritto della Chiesa, di modo che al suo servizio devono essere tutte le sue istituzioni<sup>52</sup>.

Quando si tratta delle associazioni di fedeli, l'applicazione del principio di sussidiarietà segue le regole fondamentali del diritto di associazione come un diritto di libertà, cioè il rispetto della varietà, delle iniziative e dei carismi specifici, senza pregiudizio del necessario intervento dell'autorità ecclesiastica, in questo caso della Santa Sede, come garanzia ed espressione di comunione gerarchica. Tale intervento rischia di andare oltre se ignora innanzitutto che il diritto di associazione e la libertà nel suo esercizio non sono concessioni dell'autorità, ma sono profondamente radicati nella condizione del fedele, cioè nel sacramento del battesimo<sup>53</sup>. Se questo dato fondamentale, confermato dal magistero e

---

<sup>50</sup> J. HERVADA, *Derecho constitucional y derecho de las asociaciones*, originariamente pubblicato in W. AYMANS, K.-T. GERINGER, H. SCHMITZ, *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, München 1989, pp. 99-116, e ora in IDEM, *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004)*, 2<sup>a</sup> ed. rivista (disponibile su internet: <https://dadun.unav.edu/handle/10171/38693>). Il testo citato corrisponde alla p. 603 di questa edizione elettronica.

<sup>51</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lettera *Communio notio*, 28 maggio 1992, n. 15, in AAS, 85 (1993), pp. 838-850.

<sup>52</sup> "Secundum credentium et non credentium fere concordem sententiam, omnia quae in terra sunt ad hominem, tamquam ad centrum suum et culmen, ordinanda sunt": const. *Gaudium et spes*, n. 12; "Homo enim totius vitae oeconomicae-socialis auctor, centrum et finis est": *ibidem*, n. 63; in relazione con la const. *Lumen gentium*, n. 32 e CIC, can. 208 ss.; CCEO, can. 7 ss.

<sup>53</sup> «Innanzitutto deve essere riconosciuta la libertà di associazione dei fedeli laici nella Chiesa. Tale libertà è un vero e proprio diritto che non proviene da una sorta di



dal diritto della Chiesa, non viene assimilato, diventa inevitabile confondere la legittima libertà e varietà associativa come una concessione dell'autorità, che sarebbe padrona di stabilire i limiti senza possibilità di rettifica.

Al contrario, il riconoscimento del diritto di associazione esige di accompagnare, promuovere, eventualmente correggere, il cammino proprio di ogni associazione nella Chiesa. Ciò si concretizza in un dialogo in cui l'autorità può e deve consigliare o addirittura imporre determinate soluzioni o evitare concreti pericoli. Ma questo dialogo ha un punto culminante nella revisione e approvazione degli statuti dell'associazione. È qui che devono profilarsi gli aspetti della sua vita interna, il suo rapporto con l'autorità ecclesiastica e specialmente tutto ciò che riguarda gli uffici di governo: modalità di nomina, termini di designazione dei titolari, struttura personale e collegiale, motivi di cessazione. Questi aspetti non sono conseguenza della volontà dell'autorità ecclesiastica, ma per definizione nascono dalla legittima e santa libertà dei fedeli, che li sottomettono anche al legittimo discernimento dell'autorità, in conformità con l'ordinamento canonico generale. Per questi motivi non sembra opportuno imporre ai vari enti associativi forme di organizzazione che dovrebbero piuttosto essere applicate negli statuti di ciascuno.

### 3 - Conclusione

Le determinazioni del decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita devono essere lette nel quadro della legislazione generale, tradizionale e vigente, sugli uffici ecclesiastici. Tale lettura suscita non poche preoccupazioni per quanto riguarda l'imposizione di determinate previsioni canoniche a un gruppo di enti associativi che, pur dipendendo dallo stesso Dicastero, mantengono notevoli differenze tra di loro e venivano legittimamente governati dai propri statuti. Le nuove

---

“concessione” dell'autorità, ma deriva dal battesimo, in quanto sacramento che chiama tutti i fedeli laici a partecipare attivamente alla comunione e missione della Chiesa»: **GIOVANNI PAOLO II**, exh. ap. *Christifideles laici*, del 30 dicembre 1988, n. 29, corsivo dell'originale: «agnoscenda imprimis est in Ecclesia christifidelium laicorum libertas sese consociandi, quod verum et proprium ius est, non a quadam auctoritatis “concessione” proveniens»: in *AAS*, 81 (1989), p. 445. Cfr. questa affermazione in relazione al Vaticano II: decr. *Apostolicam Actuositatem*, n. 19, per le associazioni di laici, e decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 8, per le associazioni dei chierici. Per ciò che si riferisce alla codificazione canonica, cfr. CIC, cann. 215, 216 e 299; CCEO, cann. 18 e 19.



determinazioni si basano sul desiderio di evitare abusi considerati non poco diffusi. Il cambiamento apportato dalle nuove norme nella vita interna di queste associazioni pone l'importanza di un dialogo che in ogni caso favorisca la debita applicazione del principio di sussidiarietà, tanto importante nell'esercizio del governo per la vita di comunione nella Chiesa. In caso contrario, si favorirebbe un criterio impositivo generale e inflessibile che danneggerebbe la legittima varietà nella comunione ecclesiale.